

Codice A1816B

D.D. 23 ottobre 2020, n. 2790

Regio Decreto 523/1904. Polizia Fluviale n. 6256. Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 1755 del 20/05/2019, per lavori di modifica dell'opera di presa a servizio di un impianto idroelettrico esistente in sponda sinistra del T. Corsaglia, da eseguirsi presso il comune di Frabosa Soprana, Frazione Corsaglia. Richiedente: Sig. Caramello Guido,omissisMondovìomissis



ATTO DD 2790/A1816B/2020

DEL 23/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto 523/1904. Polizia Fluviale n. 6256. Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 1755 del 20/05/2019, per lavori di modifica dell'opera di presa a servizio di un impianto idroelettrico esistente in sponda sinistra del T. Corsaglia, da eseguirsi presso il comune di Frabosa Soprana, Frazione Corsaglia.

Richiedente: Sig. Caramello Guido,*omissisMondovìomissis*

In data 09-10-2020 il sig. Caramello Guido,*omissis* - ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 1755 del 20/05/2019, per i lavori di modifica dell'opera di presa a servizio di un impianto idroelettrico esistente in sponda sinistra del T. Corsaglia, da eseguirsi presso il comune di Frabosa Soprana, Frazione Corsaglia.

Come specificato nell'istanza, la richiesta non è stata possibile inviarla entro la data del 20/05/2020, causa emergenza sanitaria Covid-19.

Considerato che gli interventi in progetto rimangono quelli di cui all'autorizzazione idraulica originaria sopra citata (D.D. n. 1755 del 20/05/2019) - nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Corsaglia, è ritenuta ammissibile la proroga dell'autorizzazione idraulica originaria di **anni 1 (uno)** dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto (scadenza 20/05/2021).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008
- vista la precedente autorizzazione idraulica rilasciata dallo scrivente Settore con Determinazione Dirigenziale n° 1755 del 20/05/2019, con la quale veniva concesso, ai soli fini idraulici, al sig. Caramello Guido - di eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'originaria istanza,

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, la proroga di **anni 1 (uno)** del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n° 1755 del 20/05/2019 e rilasciata dallo scrivente Settore (scadenza il 20/05/2021).

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione – disegni che, **congiuntamente a tutti i contenuti prescrittivi** dell'originaria autorizzazione, formano parte integrante della presente determinazione.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe